

POLITICHE PER LA MOBILITA' E LE INFRASTRUTTURE

REDATTRICE: Anna Traniello Gradassi

1. LE POLITICHE PER LE OPERE IDRAULICHE, LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PORTI E AEROPORTI, RETI TELEMATICHE, PROTEZIONE CIVILE

In materia di opere idrauliche, la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti), va a regolare normativamente il trasferimento di proprietà e la gestione dell'invaso di Bilancino. La legge ha dunque carattere provvedimentale, e di conseguenza il preambolo svolge la funzione molto concreta di motivare, con una descrizione storica delle vicende non solo normative ma anche amministrative pregresse, quanto disposto poi nella parte normativa. Il preambolo, con i suoi diciassette punti di considerato, risulta quindi in questa legge assai più esteso, descrittivo, dettagliato ed articolato della parte normativa, che consta di otto articoli, e questo è indispensabile per la coerenza dell'atto normativo stesso. La legge segue alla stipula di una intesa fra la Regione ed i Comuni titolari di diritti reali sull'invaso, in particolare diritto di proprietà per quattordici comuni e diritto di uso per il Comune di Barberino di Mugello. Nel protocollo i proprietari hanno convenuto di trasferire alla Regione la proprietà pro quota dell'invaso e delle sponde ed il Comune di Barberino di Mugello si è impegnato a rinunciare al diritto d'uso contestualmente all'attribuzione di diritti derivanti dalla concessione amministrativa dell'invaso al comune stesso.

L'intento della legge è quello di consentire il superamento delle difficoltà causate finora dalla frammentazione della proprietà, assicurando una gestione dell'invaso univoca negli intenti e oggetto di una valutazione concordata tra i soggetti che sono prioritariamente coinvolti: Autorità Idrica Toscana (AIT), gestore del servizio idrico integrato, Provincia di Firenze, Comune di Barberino del Mugello. L'opera ha infatti una rilevanza ed un interesse funzionale di livello regionale.

Particolarmente rilevante è la previsione dell'articolo 3: la disposizione prevede che la Regione avochi a sé le funzioni di gestione del demanio idrico relativamente all'invaso di Bilancino, a partire dalla data della stipula dell'accordo sostitutivo del provvedimento di concessione al Comune di Barberino di Mugello per l'esercizio delle attività di valorizzazione turistico ambientale che non contrastino con la destinazione dello stesso a fini idropotabili e per la disciplina degli obblighi concernenti la gestione dell'invaso nonché quelli di competenza del gestore del servizio idrico integrato titolare delle concessioni di derivazione delle acque.

Questa previsione costituisce un esempio di funzione amministrativa/gestionale delegata in generale dalla legge regionale alla

Provincia, che per esigenze di esercizio unitario, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 comma 1 della Costituzione viene, in questo caso, recuperata dalla Regione.

Anche l'articolo 4 è norma di particolare interesse, in quanto prevede l'applicazione di un istituto finora poco utilizzato: l'accordo sostitutivo del provvedimento di concessione, contenente anche disposizioni per la gestione dell'invaso.

La legge, dal contenuto apparentemente di semplice lettura, avendo ad oggetto l'acquisizione al demanio regionale di un'opera infrastrutturale di rilevante interesse strategico, ha comportato un accurato ed approfondito dibattito, svoltosi in più sedute congiunte delle tre Commissioni Prima, Sesta e Settima, in cui i commissari hanno voluto esaminare i molteplici aspetti ed implicazioni derivanti dall'approvazione ed applicazione della legge.

Nella materia degli sbarramenti di ritenuta e di relativi bacini di accumulo, la legge regionale 28 marzo 2014, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), la cui proposta è stata presentata direttamente in aula, senza passare al vaglio della commissione competente, ha disposto una ulteriore proroga (la quarta) al termine di legge entro cui gli esercenti le opere di sbarramento di ritenuta dei relativi bacini di accumulo di cui alla legge regionale 64/2009 son tenuti a denunciare l'esistenza o ad effettuare la domanda di regolarizzazione e/o la domanda di autorizzazione in sanatoria. E' espressamente indicata la risoluzione 180/2013, con la quale il Consiglio regionale invita la Giunta a procedere celermente alla revisione della legge regionale 64/2009.

La nuova disciplina in materia è stata approvata con la legge regionale 28 luglio 2014, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo)). La legge ha carattere tecnico, come la legge regionale 64/2009 che va a modificare, integrare ed innovare. In ragione della sua natura tecnica, molto della disciplina di dettaglio, e non, è rinviata ad un regolamento, previsto dall'articolo 14 della legge regionale 64/2009, del quale si prevede l'aggiornamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il contenuto innovativo della proposta consiste nel prevedere l'istituzione del "catasto regionale degli invasi" di competenza regionale e l'istituzione di un "nucleo tecnico provinciale" quale organismo interistituzionale cui sono affidati compiti di consulenza e supporto tecnico per la classificazione degli invasi e la valutazione del rischio connesso agli impianti esistenti.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi posti a carico dei proprietari e gestori degli impianti esistenti e al contempo agevolare l'attività istruttoria delle province, è istituito un organismo tecnico interistituzionale cui affidare compiti

di consulenza e supporto tecnico alla provincia ai fini della classificazione e della valutazione del rischio connesso degli impianti esistenti. Il meccanismo di valutazione delle denunce di esistenza effettuato dal nucleo consente alla provincia di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti, senza dover gravare il proprietario e il gestore di alcun onere, qualora l'invaso risulti già autorizzato e collaudato; viceversa sono mantenuti oneri amministrativi, ancorché graduati in relazione alla valutazione del rischio, nei casi in cui gli impianti risultino irregolari o da sanare.

La legge regionale 5 agosto 2014, n. 48 (Semplificazione della disciplina degli organi dell'Autorità portuale regionale e norme in materia di personale. Modifiche alla legge regionale 23/2012), formalmente di iniziativa consiliare, è nata dallo stralcio della proposta di legge 336 (Disposizioni di carattere finanziario).

La Prima Commissione, ha ritenuto che le disposizioni modificative della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale) non fossero di carattere finanziario, poiché si sarebbero risolte esclusivamente in modifiche di natura settoriale. La Commissione ha così proposto lo stralcio di tali disposizioni, che sono state riformulate in distinta proposta di legge e ricondotte all'esame della commissione competente per materia. Le modifiche sono volte a portare adeguamenti resisi necessari alla luce dell'esperienza maturata in sede di applicazione della legge regionale 23/2012.

Con le modifiche oggetto della legge è prevista l'integrazione delle Commissioni consultive, previste con lo scopo di costituire un organismo in grado di cogliere maggiormente le esigenze e le aspettative del mondo del lavoro, attraverso un ruolo di "cerniera" tra l'autorità portuale regionale, le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali, con due soggetti designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore della pesca e con un designato dalle associazioni sindacali del settore della pesca. Tuttavia, per garantire il regolare funzionamento delle Commissioni anche nel caso in cui non vengano designati tutti i rappresentanti delle associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali, la commissione si considera comunque validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

In merito alla dotazione organica si è introdotta la possibilità di utilizzare personale appartenente al ruolo organico della Regione dando così soluzione alle specifiche esigenze organizzative dell'Autorità portuale regionale.

E' stata introdotta inoltre una disposizione che non era presente originariamente nello stralcio. Al fine di salvaguardare l'attività amministrativa già svolta e semplificare i procedimenti amministrativi in corso si introduce una disciplina transitoria per i piani regolatori portuali già adottati alla data del 16 giugno 2012, data dell'entrata in vigore della legge regionale 23/2012: la norma ne stabilisce l'approvazione secondo le disposizioni vigenti al momento della

loro adozione (articolo 3 che introduce l'articolo 22 bis nella legge regionale 23/2012).

Con legge regionale 3 novembre 2014, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"), si vuol garantire la massima accelerazione dei tempi di approvazione dei progetti per le opere di ripristino e mitigazione dei rischi idraulici, di individuazione del contraente e di esecuzione dei lavori.

Nel preambolo si fa riferimento alla necessità di avere strumenti normativi adeguati ad affrontare l'urgenza degli interventi necessari a ricondurre a normalità le zone del territorio toscano oggetto delle recenti calamità alluvionali, da questo consegue l'opportunità di disporre l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' un raro caso in cui è prevista l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul BURT.

Viene modificato l'articolo 25 della legge regionale 67/2003, che riguarda "Criteri e procedure per l'attuazione degli interventi regionali per il superamento dell'emergenza" prevedendo un percorso accelerato per l'attuazione degli interventi regionali, inerenti a opere idrauliche ed idrogeologiche, per il superamento dell'emergenza.

La Giunta regionale provvede con deliberazione alla ricognizione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza funzionali alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, necessari per il superamento dell'emergenza. Con la medesima deliberazione viene certificata l'indifferibilità degli interventi che costituiscono "estrema urgenza".

Alle opere certificate di "estrema urgenza" si applica l'articolo 9 del decreto legge 133/2014, c.d. "decreto Sblocca Italia", in base al quale i lavori sotto la soglia comunitaria possono essere affidati a seguito di invito rivolto a più operatori economici (cosiddetta procedura negoziata), invece, che mediante bando (comma 6 del riformulato articolo 25).

La ricognizione ricomprende gli interventi già inclusi nel documento annuale per la difesa del suolo, per i quali l'evento emergenziale ha determinato l'estrema urgenza e l'indifferibilità, anche ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

Con la stessa deliberazione può essere previsto che il Presidente assuma le funzioni di Commissario straordinario per sovrintendere alla esecuzione degli interventi. Il Commissario straordinario approva il cronoprogramma degli interventi da realizzare in somma urgenza e svolge il relativo monitoraggio.

A seguito di emendamento proposto dall'opposizione ed approvato all'unanimità si prevede che il Commissario comunichi tempestivamente il cronoprogramma al Consiglio regionale.

2. LE POLITICHE PER VIABILITÀ E TRASPORTI

In materia è stata emanata la legge regionale 23 maggio 2014 n. 28 (Nuova disciplina della Società Logistica Toscana S.c.r.l.). Il preambolo motiva la scelta organizzativa della Regione di svolgere alcune attività strumentali ai propri fini istituzionali mediante una società di capitali a totale partecipazione pubblica. Si disciplina la gestione in house providing della Società Logistica Toscana S.c.r.l., società che già attualmente è a totale partecipazione pubblica. Il fine è quello di attribuire alla società un importante ruolo di assistenza e supporto all'attività dei soci per la promozione e l'attuazione alle politiche regionali in materia di infrastrutture, trasporti e logistica.

La società svolgerà in particolare le seguenti funzioni: attività di promozione di progetti e strategie volte a garantire investimenti sulla rete logistico-transportistica sul territorio regionale e di sviluppo territoriale, promozione dello sviluppo e della realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale, individuate negli atti di programmazione regionale, nonché della loro eventuale gestione; assistenza per la realizzazione di progetti nel settore della logistica, delle infrastrutture ad essa legate e del trasporto pubblico locale; attività di studio ed analisi e di marketing logistico. La gestione in house richiede che l'ente pubblico (in questo caso gli enti) eserciti maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale. Ciò si esprime nell'articolo 4 della legge che ha per oggetto il "controllo analogo sulla società". Tale disposizione consente ai soci di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo sulle decisioni della società. A tal fine si individuano i più importanti atti di gestione sui quali i soci esercitano un controllo preventivo, verificandone la rispondenza agli indirizzi impartiti ed a quanto stabilito nel piano delle attività, nonché all'obiettivo del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario ed ai vincoli previsti dalla vigente normativa per le società in house. Tale controllo si svolge secondo le modalità definite da apposita convenzione stipulata tra tutti i soci.

Particolarmente pregnante, nella direzione indicata, la norma contenuta nell'articolo 3, comma 3, che prevede un'apposita "autorizzazione", dei soci nei confronti della società, affinché questa possa eventualmente acquistare partecipazioni in altre società. E' prevista l'adozione di successivi atti attuativi: lo Statuto della società e la convenzione stipulata tra tutti i soci per la definizione delle modalità di attuazione del controllo analogo da parte degli stessi soci, è prevista inoltre una disciplina transitoria per i rapporti giuridici pregressi, è abrogata la legge regionale 28 novembre 2006, n. 59 (Condizioni e modalità per la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana - società consortile a responsabilità limitata).

Sempre in materia di viabilità e trasporti, con l'approvazione della legge regionale 11 giugno 2014, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2011 n. 19 "Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana"), di iniziativa consiliare, si vuol dare maggiore operatività ed impulso all'attività

dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Il preambolo in questo caso ha la funzione di motivare le ragioni, sostanzialmente pratiche, per cui vengono proposte le modifiche alla legge regionale 19/2011, modifiche volte a migliorare il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale.

Il preambolo risulta in questo caso più esplicativo della relazione illustrativa, dando conto dell'insediamento dell'Osservatorio, dell'opportunità di dare un necessario coordinamento alla predisposizione della relazione annuale dedicata alla sicurezza stradale, dell'importanza di ampliare il quadro conoscitivo dell'Osservatorio permettendo che, per lo svolgimento delle sue funzioni, possa rapportarsi ed acquisire dati, informazioni, analisi e studi, anche da ulteriori soggetti rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, dell'opportunità di permettere all'Osservatorio di caratterizzare le proprie iniziative con un logo specifico. Si evidenziano anche i problemi organizzativi che richiedono la possibilità di istituire gruppi di lavoro interni e di permettere la partecipazione di invitati esterni anche in via permanente. Infine, alla luce della difficoltà riscontrata nel garantire la continuità dei lavori si motiva l'opportunità di alleggerire il quorum costitutivo per la validità delle sedute, nonché prevedere la possibilità di disciplinare i casi di sostituzione dei componenti dell'Osservatorio stesso.

3. LE POLITICHE PER LA CASA

In materia non ci sono novità legislative, dopo l'approvazione della legge regionale 22 gennaio 2014 n. 5 "Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP" formalmente approvata ad inizio 2014 ma attribuibile all'attività del 2013 e quindi già trattata nel precedente rapporto.

4. LEGGI TRASVERSALI

Con legge finanziaria 2015 vengono modificati alcuni articoli delle leggi regionali in materia di trasporti, in particolare alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), al fine di costituire un deterrente rispetto alla violazione degli obblighi da parte dell'utenza di dotarsi di idoneo titolo di viaggio per usufruire del mezzo di trasporto.